



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Provincia della Spezia

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 2 del 30 gennaio 2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di gennaio alle ore 21:00, presso la solita sala delle Adunanze, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MONTEBELLO DANIELE	P	MUSETTI GILDA	A
MARCHESE FRANCESCO	P	GIANFRANCHI FRANCESCA	P
TULIPANI ELISA	P	MAZZI EURO	P
MICOCCI MANUELE	P	ISOPPO MARIA LUISA	A
CECCHINELLI KATIA	P	SALVETTI GIORGIO	P
MARCHI LUCA	A	BARACCHINI FRANCESCO	A
AMBROSINI GHERARDO	P		

Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo CONSOLANDI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Daniele MONTEBELLO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Ricorda che lo schema di regolamento che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio è stato visionato in Commissione nei giorni scorsi e ha ricevuto il contributo e l'assenso di tutti i gruppi.

Il regolamento permette ai cittadini di pagare i debiti che hanno con l'amministrazione comunale e che formano già oggetto di ingiunzione, senza sanzioni nel caso di debiti d'imposta e senza interessi nel caso di sanzioni amministrative.

Il Consigliere Euro Mazzi conferma il lavoro della commissione alla quale ha partecipato e dichiara che vota a favore.

Sottolinea però, a suo dire, che questa norma rappresenta un condono anzi peggio, perché i condoni riguardano somme non accertate mentre questo riguarda cifre certe. Lo considera uno sbaglio in se stesso ma una necessità a fronte dell'incapacità della struttura di far pagare il giusto.

Il Sindaco condivide abbastanza l'intervento di Mazzi. Però in questo caso la somma oggetto di recupero ammonta a circa Euro 700.000,00 e si è formata in quindici anni. Ciò significa che il livello di accertamento ed incasso delle entrate da parte degli uffici è molto alto, pari o superiore al 90% della previsione dell'entrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati

Premesso che:

–l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di **provvedimenti di ingiunzioni di pagamento**, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

–l'adesione alla definizione agevolata **comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;**

–dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie **e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;**

–il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;

– entro 30 giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

– è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

– la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento **notificati negli anni dal 2000 al 2015.**

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale:

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Preso atto che la presente proposta di regolamento è stata esaminata in data 26.01.2017 dalla Commissione Consigliare Statuto e Affari Generali.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 30/01/2017

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento per il **periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2015**;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro 30 giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno inviati ai Concessionari che hanno emesso l'ingiunzione;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, si sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
(Provincia della Spezia)

**Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzione di pagamento**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito **della notifica delle ingiunzioni di pagamento** di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dal 01/01/2000 al 31/12/2015, i debitori possono estinguere il debito, **senza corrispondere le sanzioni**, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si **applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta al soggetto che ha emesso l'ingiunzione apposita istanza entro il 30 aprile 2017.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'art. 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di **quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti di cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il soggetto che ha emesso l'ingiunzione mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. **Il soggetto che ha emesso l'ingiunzione** comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il **soggetto che ha emesso l'ingiunzione**, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso di interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme

dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero in una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti istaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il soggetto che ha emesso l'ingiunzione relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Indice

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

REVISORE UNICO

Parere su approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016

Premesso che:

- l'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge di 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, prevede la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto n. 639 del 1910 notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento è stata limitata nel regolamento comunale al periodo 01.01.2000-31.12.2015, in ragione del carattere più vetusto dei crediti;
- la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, da richiedere con apposita istanza entro il 30 aprile 2017, prevede l'abbuono delle sole sanzioni e non degli interessi;
- per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, la definizione agevolata comporta l'abbattimento degli interessi, compresi quelli moratori, oltre alla maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 L. 689/1981;
- la definizione agevolata può avere per oggetto anche le ingiunzioni di pagamento rateizzate; in tal caso non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzione ed interessi che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili;

Visti gli allegati prospetti forniti dai concessionario GE.F.I.L. e concessionario I.C.A., dai quali si desumono i seguenti dati:

- imposta comunale sugli immobili-sanzione euro 241.170,31
- imposta comunale sulla pubblicità-sanzione euro 9.466,00
- oneri di urbanizzazione-sanzione euro 7.982,15;
- maggiorazione di un decimo delle sanzioni al Codice della Strada euro 135.361,56;

Considerato che tali somme non riscosse, riferite ad anni di imposta ante 2015, non sono iscritte in bilancio in conto residui in quanto non sono state accertate, ritenendosi opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa per cui, in caso di adesione alla definizione agevolata, il realizzo del dovuto sarà incassato nel bilancio 2017 e nel bilancio 2018, in base alla scadenza delle rate, in numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018.

Vista la proposta di delibera del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016;

ESPRIME

Parere favorevole alla delibera di approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016.

Castelnuovo Magra, 21.01.2017

IL REVISORE UNICO
Dott. Roberto Benedetti



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

CodTrib	Residuo	
5242	23.075,32	S.C.S.
5243	8.274,26	S.C.S MAGGIORAZIONE
8858	407.573,29	ICI
8859	241.070,31	ICI-SANZIONI
8861	52.901,59	ICI-INTERESSI
8878	557,91	ICI-SPESE NOTIFICA
9140	19.955,37	ONERI URBANIZZAZIONE
9141	7.982,15	ONERI URBANIZZAZIONE-SANZIONE
totale	761.390,20	

257.326,72 TOTALE SANZIONI

dati GEFIL SPA

20.01.2017



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA			
RIEPOLOGO IMPORTI			
ANNO	IMPOSTA	SANZIONI	TOTALE
2009	58,00	17,00	75,00
2010	698,00	1.014,00	1.712,00
2011	533,00	184,00	717,00
2012	2.195,00	2.240,00	4.435,00
2013	3.597,00	5.232,00	8.829,00
2014	2.580,00	779,00	3.359,00
2015	968,00	316,00	1.284,00
TOTALE	10.629,00	9.782,00	20.411,00

20.01.2017



Etichette di riga	Somma di Imposta	COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA-	€ 213.053,25	
SNZ- 5242	€ 134.885,72	S.C.S
SNZ- 5243	€ 74.443,48	MAGGIORAZIONE
SPV- 5354	€ 4.144,30	RECUPERO SPESE
VER	-€ 420,25	
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	€ 132.608,69	
SNZ- 5242	€ 77.243,44	S.C.S
SNZ- 5243	€ 52.643,65	MAGGIORAZIONE
SPV- 5354	€ 2.721,60	RECUPERO SPESE
(vuoto)		
(vuoto)		
Totale complessivo	€ 345.661,94	

127.087,13 TOTALE MAGGIORAZIONE

20.01.2017



dati ICA SRL

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

Provincia della Spezia

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 27.01.2017

IL RESPONSABILE

F.to dott.ssa Katia PASTINA

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 27.01.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Katia PASTINA

Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Daniele MONTEBELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica:

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno giovedì 9 febbraio 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, giovedì 9 febbraio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CONSOLANDI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal giovedì 9 febbraio 2017 al venerdì 24 febbraio 2017

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo CONSOLANDI